

# **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA FREQUENZA NELLE STRUTTURE DELLA ASST LARIANA DA PARTE DI TIROCINANTI E FREQUENTATORI VOLONTARI**

## **INDICE**

1. FONTI NORMATIVE
2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
3. TIROCINI
4. FREQUENZA VOLONTARI
5. DISPOSIZIONI COMUNI
6. ALLEGATI

## **1. FONTI NORMATIVE**

Le materie del presente regolamento sono disciplinate in conformità alla seguente normativa:

- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- L'accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 con il quale sono state approvate le nuove "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- La Delibera di Giunta Regionale del 17 gennaio 2018 n. 7763 recante "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- D.G.R. 07 maggio 2018, n. 6286 "Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative";
- Legge Regionale Lombardia 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e s.m.i.;
- Legge Regionale Lombardia 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e s.m.i.;
- D.Lgs 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- Legge Regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i.;
- Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle Il.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";

## **2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento ha lo scopo di delineare, in via generale, l'accesso nelle strutture della ASST Lariana di tirocinanti e di frequentatori volontari, disciplinandone le condizioni di ammissione e l'iter procedurale.

## **3. TIROCINI**

L'azienda può ospitare soggetti in tirocinio, anche dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno in corso di validità.

La Regione Lombardia ha approvato la delibera della Giunta Regionale n. 7763 del 17 gennaio 2018, con la quale ha fornito i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, in virtù di quanto previsto, in data 25 maggio 2017 a livello nazionale, dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato/Regioni.

La disposizione regionale regola i seguenti Tirocini:

- Tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
  - a. soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  - b. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  - c. lavoratori a rischio di disoccupazione;
  - d. soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

e. soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991);

f. rivolti a studenti durante il periodo estivo.

- Tirocini curriculari

Tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolti al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

L'ASST Lariana non può utilizzare i tirocinanti né in sostituzione di personale assunto con contratti a termine o personale assente per malattia, maternità, ferie né per colmare vacanze d'organico.

I tirocini sono svolti a titolo gratuito.

I tirocinanti non possono svolgere attività non previste nel progetto formativo individuale.

Per la realizzazione del tirocinio è necessaria la presenza del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor designato dal promotore e del tutor aziendale. Per la precisa individuazione dei contenuti e degli atti formali necessari alla realizzazione del tirocinio nonché per l'individuazione dei soggetti anzi citati e della loro definizione si rinvia a quanto contenuto nella D.G.R. 7763 del 17.1.2018

L'ASST Lariana quale soggetto ospitante, tramite la U.O.C. Affari Generali e Legali, provvede all'istruttoria per la stipulazione della convenzione relativa:

- a) ai tirocini di formazione e orientamento afferenti al diploma di laurea;
- b) ai tirocini pre e post laurea per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ex D.M. 445/2001;
- c) ai tirocini previsti per l'iscrizione agli albi professionali;
- d) ai tirocini previsti dalle scuole di specializzazione in psicoterapia;
- e) ai tirocini previsti dalle scuole di formazione professionale (ASA, OSS, ecc.);
- f) ai tirocini extracurriculari.

L'ASST Lariana in qualità di soggetto ospitante è tenuta a:

- rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- informare tempestivamente il soggetto promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché dell'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Per ciascun tirocinante presente in Azienda deve essere predisposto un progetto formativo individuale contenente:

- 1) riferimento della convenzione in atto;
- 2) anagrafica soggetto promotore;
- 3) anagrafica tutor soggetto promotore;
- 4) anagrafica tutor aziendale;
- 5) dati del tirocinio: sede di svolgimento, obiettivi formativi, attività previste, data inizio e fine, monte ore complessivo, orario giornaliero di svolgimento, estremi identificativi delle coperture assicurative.

Il progetto formativo individuale deve essere sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti e qualora il tirocinante sia minorenne deve essere sottoscritto da chi ne ha la rappresentanza legale.

L'attivazione del tirocinio formativo (curriculare e extracurriculare) avviene mediante la stipula di una convenzione con il soggetto promotore. La domanda deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell'inizio del tirocinio.

L'eventuale proroga del tirocinio deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso, inoltrando l'apposito modulo.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- convenzione;
- progetto formativo;

La U.O.C. Affari Generali e Legali ricevuta l'istanza provvederà ad acquisire il parere del Direttore/Responsabile della struttura che il tirocinante intende frequentare.

Tale parere dovrà esplicitare gli eventuali benefici o vantaggi per l'azienda e declinare e quantificare gli eventuali oneri a carico dell'azienda medesima ai fini della valutazione dei contenuti della convenzione e dell'eventuale richiesta di rimborso da parte del promotore.

L'autorizzazione è subordinata altresì all'esito relativo all'espletamento delle procedure di medicina preventiva previste nelle istruzioni operative predisposte dal Servizio di Medicina Preventiva aziendale via via vigenti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 i tirocinanti contemporaneamente presenti in azienda non possono superare il 10% del totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato ed assegnati alla struttura con verifica a cura dei singoli Direttori di Struttura.

La durata massima dei tirocini extracurricolari è disciplinata dalle vigenti normative (tra le quali la dgr 7763 del 17 gennaio 2018)

La durata massima dei tirocini curricolari è disciplinata dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di tirocini.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio oppure per chiusure formalizzate dal soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il soggetto promotore deve assicurare i tirocinanti contro gli infortuni e per la Responsabilità Civile verso Terzi, presso idonea compagnia assicuratrice con sede italiana. L'assicurazione dovrà avere validità per l'intero periodo della frequenza e che dovrà essere integrata da copertura per rischio radiazioni nel caso di frequenze presso strutture organizzative che utilizzano apparecchi generatori di radiazioni.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto informativo individuale.

Il tirocinante è tenuto a:

- a) osservare, per il trattamento dei dati personali, le norme dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016;
- b) osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) portare in modo visibile, durante la frequenza, il badge dove è precisata la qualità di tirocinante.

Le certificazioni attestanti l'effettuazione dei periodi di tirocinio sono, a richiesta dell'interessato, predisposte e rilasciate a firma del Direttore Generale previa acquisizione di un'attestazione da parte del Direttore di Struttura presso la quale è stata svolta la frequenza.

---